

L'utilizzo del personale ATA con orario giornaliero inferiore alle 6 ore continuative, si configura certamente come contratto part-time, pertanto, proponiamo alcune indicazioni **di autodifesa da eventuali abusi e illegalità**



Secondo [l'art. 58 del CCNL 29.11.2007](#), per il personale A.T.A. a tempo parziale che copre una frazione di posto di organico corrispondente alla durata della prestazione lavorativa *non può essere inferiore al 50% di quella a tempo pieno* (che secondo l'art 51 del medesimo CCNL è di 36 ore).

Pertanto, **l'orario di lavoro non può essere inferiore alle 18 ore settimanali.**

Il tempo parziale può essere realizzato:

a) con articolazione della prestazione di servizio ridotta in tutti i giorni lavorativi (**tempo parziale orizzontale**) -

minimo TRE ore giornaliere per 6 giorni
;

b) con articolazione della prestazione su alcuni giorni della settimana, del mese, o di determinati periodi dell'anno (**tempo parziale verticale**), in misura tale da rispettare la media della durata del lavoro settimanale prevista per il tempo parziale nell'arco temporale preso in considerazione (settimana, mese o anno);

c) con articolazione della prestazione risultante dalla combinazione delle due modalità indicate alle lettere a e b (**tempo parziale misto**), come previsto dal d.lgs. 25.02.2000, n. 61